



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **113**

in data **16/05/2024**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **16 - sedici** - del mese **maggio** alle ore **16:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3851/2022 DEL 17.05.2022. N. 4037 DEL 23.05.2022 E 4038 DEL 23.05.2022.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	NO
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	NO
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore in remoto	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	NO
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **RABITTI Annalisa**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La società BRE.CO.GEN. s.r.l. con tre separati ricorsi in appello (RG 6371/2016, RG 6372/2016 e RG 6373/2016), impugnava al Consiglio di Stato, le sentenze n.23, 24 e 25 del 14 gennaio 2016 con le quali il TAR Emilia Romagna , sez di Parma, aveva respinto i ricorsi avverso tre provvedimenti rispettivamente n.4379 del 14 febbraio 2013, n.9611 del 20 dicembre 2012 e n. 5259 del 9 luglio 2012 del Comune di Reggio Emilia relativi alla procedura di contestazione, prosecuzione del procedimento ed acquisizione delle aree e delle opere edilizie a seguito di lottizzazione abusiva relative al medesimo immobile, posto in via Croci , Loc. Villa Cella, di proprietà della Soc. Bre. Co.Gen srl;
- In particolare l' acquisizione al patrimonio comunale aveva riguardato un terreno agricolo all' interno del Comune di Reggio Emilia su cui erano state realizzate strutture abusive, a seguito di inottemperanza all' ordinanza di sospensione dei lavori P.S. n. 5259/2012, emessa ai sensi dell' art.12 della L.R. n.23/2004. Non essendo state demolite nei termine previsti le opere abusive rilevate ai sensi della normativa vigente l' Ente ha successivamente proceduto al ripristino dello stato dei luoghi e alla demolizione delle opere abusive rilevate;
- Successivamente con provvedimento PG n.138053 emesso il 31.08.2020 e notificato il 31.03.2021 il Comune ingiungeva alla Bre.co.gen *il pagamento di euro 135.406,88 a titolo di recupero spese per demolizione delle opere abusive; anche tale provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Parma ed è a tutt'oggi pendente con numero RG 115/2021 ;*
- Con ricorso ex art. 30 c.p.a. del 15.10.2022, Bre.co.gen ha radicato dinanzi al TAR Parma un nuovo e separato giudizio (contrassegnato dal n. di R.G. 404/2022), onde ottenere dal Comune il risarcimento di asseriti danni conseguenti alla procedura di acquisizione immobiliare di cui al primo punto delle presenti premesse. Detto giudizio, in cui l'Amministrazione risulta già ritualmente costituita, è tuttora pendente;
- L' ordinanza dirigenziale suindicata P.S. n. 5259/2012 nonchè i provvedimenti successivi conseguenti all' inottemperanza della medesima, erano stati trasmessi ai competenti uffici comunali, unitamente alle visure catastali delle particelle interessate dai

provvedimenti in argomento, ai fini della “trascrizione” nei pubblici registri immobiliari così come previsto dalla norma sopracitata;

- I beni oggetto di acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del Comune risultavano censiti con i seguenti identificativi catastali : F.39 mapp.li 257,259, 260,261,262,263;

Considerato che i tre separati atti d' appello di cui sopra, sono stati trattati congiuntamente nell' udienza pubblica del 5 maggio 2022 da parte del Consiglio di Stato.

- Che con sentenza n. 3851/2022 pubblicata il 17.05.2022 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciandosi sull appello presentato n.6373/2016 , ha accolto lo stesso, proposto dalla società BRE.CO.GEN srl, provvedendo ad annullare l'atto impugnato, ossia l'ordinanza di lottizzazione abusiva, ordinando altresì che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa.
- Che con sentenze n. 4037/2022 e n. 4038/2022, richiamando il precedente accoglimento dell'appello disposto con sentenza n. 3851/2022, il Consiglio di Stato ha dichiarato conseguentemente anche questi appelli fondati, Reg. 6371/2016 e Reg.6372 /2016, e accolti per stretta derivazione dall'accoglimento del ricorso sull'atto presupposto (ordinanza di lottizzazione abusiva);
- che conseguentemente alle predette statuizioni del Consiglio di Stato vengono meno i presupposti di fatto e giuridici di tutti i provvedimenti amministrativi preordinati e consequenziali citati in premessa

Dato atto che codesta amministrazione ha ritenuto di dare esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato, pur a fronte dell'inspiegabile inerzia serbata da controparte, che essendo ritornata pleno jure titolare dei diritti dominicali sulle predette aree, che avrebbe potuto procedere autonomamente ai conseguenti riallineamenti catastali e di conservatoria, limitandosi a darne comunicazione al Comune

Richiamate:

- La nota di trascrizione dell' Ordinanza di Sospensione Lavori per lottizzazione abusiva P.s. n. 5259/2012, Registro generale n.19509 – Registro particolare n. 13803 del 19.11.2012 dell' Agenzia Entrate - Ufficio Provinciale di Reggio Emilia – Servizio di Pubblicità Immobiliare.

- La nota di trascrizione dell' atto amministrativo - acquisizione di diritto ex L.R. n.23/2004 art.12 comma 8 , Registro generale n.8943 – Registro particolare n.5843 del 17.05.2013 dell' Agenzia Entrate – Ufficio provinciale di Reggio Emilia – territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare.

Dato atto che l' Amministrazione Comunale deve attenersi al giudicato e pertanto dare esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato n. 3851/2022, n. 4037/2022 e n. 4038/2022 procedendo a richiedere la cancellazione di tutti gli atti trascritti compreso l' atto acquisitivo del terreno , così come identificato sopra facendone espressa richiesta al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari .

Dato altresì atto che in conseguenza del predetto giudicato vengono meno i presupposti di fatto e giuridici di tutti i provvedimenti amministrativi preordinati e consequenziali citati in premessa

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio di sportello attività produttive ed edilizia ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Vista la Disciplina per il funzionamento Della Giunta Comunale approvata con Delibera ID n.61 del 14/04/2022

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- Di ottemperare e dare esecuzione alle Sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) n. 3851/2022 del 17.05.2022, n. 4037 del 23.05.2022 e n. 4038 del 23/05/2022 dando atto che le suddette sentenze hanno annullato i provvedimenti seguenti :
 - P.S. n.5259 del 9 luglio 2012 avente ad oggetto: Ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell' art.12, comma 7 della Legge Regionale n.23/2004 per Lottizzazione Abusiva in via Croci , Loc. Villa Cella a Reggio Emilia. Sentenza 3851/2022
 - P.S. n.9611 del 20 dicembre 2012 avente ad oggetto : Prosecuzione del procedimento amministrativo per lottizzazione abusiva in via Croci in Loc. Villa Cella in Reggio Emilia. Sentenza n. 4037/2022
 - P.G. n.4379 del 13 febbraio 2013 avente ad oggetto: Provvedimenti conseguenti l' inottemperanza all' Ordinanza n. 5259/2012 di P.S. del 9.07.2012 per lottizzazione abusiva in via Croci , Loc. Villa Cella in Reggio Emilia. Sentenza n. 4038/2022
- di richiedere pertanto al Servizio Appalti e Contratti di procedere alla cancellazione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari delle trascrizioni effettuate a suo tempo atteso

l'annullamento giudiziale dei provvedimenti di cui al punto 1, aventi ad oggetto "Ordinanza sospensione dei lavori per lottizzazione abusiva in via Croci - Villa Cella - ditta Bre.Co Gen srl." (Nota di trascrizione del 19.11.2012 Rg n. 19519 – Rp n. 13803) e " Provvedimenti conseguenti alla non intervenuta revoca all' ordine di demolizione di opere edilizie abusive realizzate in via Croci da parte di Bre.Co.Gen sr.l. " (Nota di trascrizione del 17.05.2013 - Rg.n. 8943 – Rp. n.5843);

- Di inviare al Servizio Gestione Patrimonio immobiliare il presente provvedimento e i provvedimenti di cui al punto 2 onde procedere alla formale riconsegna del terreno, in contraddittorio con la Soc. Bre.Co.Gen srl. al fine di consentire alla suddetta società' il materiale rientro in possesso del proprio bene,
- di inviare il presente atto al Servizio Appalti e Contratti, al Servizio Gestione del patrimonio immobiliare e al Servizio legale per gli adempimenti di competenza, in particolare per l'attività di assistenza necessaria da parte di quest'ultimo nella segnalazione relativa ai beni in oggetto all'interno dei procedimenti giudiziari che vedono l'ente costituito quale parte civile.
- Di non dare seguito al provvedimento PG n.138053 emesso il 31.08.2020 e notificato il 31.03.2021 con il quale il Comune ingiungeva alla Bre.co.gen il pagamento di euro 135.406,88 a titolo di recupero spese per demolizione delle opere abusive poiché sono venuti meno i presupposti di fatto e giuridici del predetto provvedimento

Visto il carattere d'urgenza del presente atto considerata la pendenza di cause giudiziarie per le e' stata fissata udienza con termini per incombenti processuali

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del TUEL.

Letto provato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

RABITTI Annalisa

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano